*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 128° — Numero 51**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Martedì, 3 marzo 1987** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

# SOMMARIO

**87G0143**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1987, n. 57.

**Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per definire alcuni aspetti del rapporto di pubblico impiego dei ricercatori universitari, che richiedono un'immediata disciplina, e per far fronte alle obiettive esigenze di funzionalità delle Università, anche mediante la sollecita attuazione del disposto dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di organici del personale tecnico ed amministrativo, nonché, nel settore della scuola, per assicurare il pieno funzionamento dei servizi amministrativi mediante la previsione di graduatorie permanenti ed aggiornabili per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

*Incompatibilità e regime di impegno*

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito, il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

*Trattamento economico*

1. Il trattamento economico dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma è quello stabilito dall'articolo 4, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni.

2. Il trattamento economico dei ricercatori confermati è quello stabilito dall'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni. Per i ricercatori confermati a tempo pieno la misura del trattamento economico così stabilita è maggiorata del 45 per cento.

3. La progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità.

Art. 3.

*Organico del ruolo dei ricercatori*

1. In aggiunta ai posti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto sono attribuiti e messi a concorso 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi due anni e 500 posti per ciascuno dei due anni successivi, oltre quelli previsti dall'articolo 30, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi liberi, non ancora banditi all'entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università ed assegnati alle facoltà, tenuto conto della esigenza di operare una più equilibrata distribuzione dei posti di ricercatore universitario tra le varie sedi e tra i vari settori disciplinari.

2. I posti del ruolo dei ricercatori che si rendono vacanti sono riassorbiti allorché nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda i due terzi del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti.

3. In relazione a esigenze di organizzazione della ricerca scientifica, di attività assistenziale nelle facoltà mediche o a esigenze didattiche derivanti da un alto numero di studenti possono essere esclusi dal riassorbimento, su richiesta delle facoltà interessate, posti di ricercatore anche se eccedenti la suddetta misura dei due terzi, purché entro il limite massimo del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti.

4. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza.

Art. 4.

*Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato*

1. Sulla base di un piano di riequilibrio di durata quadriennale il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, esclude dal riassorbimento previsto dall'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i posti di professore associato in soprannumero la cui conservazione sia necessaria per il riequilibrio della docenza in ambito disciplinare e territoriale, entro il limite massimo di 5.000 posti.

2. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, di cui all'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si effettua, qualora non sia stato escluso ai sensi del comma 1 del presente articolo, al momento in cui si verifica la vacanza, senza dar luogo a procedure di trasferimento.

Art. 5.

*Determinazione dei contingenti di posti di organico del personale tecnico ed amministrativo delle università*

1. Per il completamento della previsione programmatica contenuta nell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a determinare e a ripartire fra le università, nel rispetto del limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1987-1990 e degli specifici accantonamenti finanziari previsti per ciascuno dei quattro anni, i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno dei predetti anni.

2. La spesa annua derivante dall'attuazione del comma 1 e valutata, a regime, in lire 150 miliardi.

3. All'onere di lire 88,7 miliardi relativo all'anno 1987 e di lire 148,7 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Norme per il personale tecnico ed amministrativo delle università».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*Graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole*

1. Le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, relative all'anno scolastico 1986-1987, assumono carattere permanente e sono aggiornabili, ogni biennio, sulla base delle nuove domande e a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

2. I nuovi aspiranti devono possedere i titoli di studio prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588.

3. Con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le disposizioni applicative, anche ai fini della determinazione delle corrispondenze tra i preesistenti ruoli ed i nuovi profili professionali.

Art. 7.

*Copertura finanziaria*

1. La spesa annua derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto è valutata, a regime, in lire 95 miliardi.

2. All'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 8 miliardi, in lire 50 miliardi e in lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Stato giuridico dei ricercatori universitari».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1987*
*Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 32*

**87G0149**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1987, n. **58.**

**Riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale prevede che al riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno si provveda con uno o più decreti del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 1987;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

*Obiettivi del riordinamento*

Il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui al presente decreto, sottoposti alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è finalizzato al conseguimento della massima efficienza ed economicità dell'attività degli enti volta allo sviluppo economico e sociale dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

In particolare l'attività dei predetti enti che concorrono all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è diretta a facilitare la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; a potenziare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione; ad assicurare alle amministrazioni pubbliche regionali e locali e agli operatori privati, assistenza tecnica quali ficata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

L'attività dei predetti enti viene svolta, in conformità del programma triennale, dei piani annuali e delle direttive impartite per la relativa attuazione, con le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto.

Art. 2.

*Costituzione di una società per la progettazione di investimenti*

Entro il termine fissato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, costituisce, con uno o più soggetti indicati dall'art. 6, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, la società finanziaria per azioni prevista dal comma 2, lettera *q)*, dello stesso art. 6, per investimenti e progettazioni nel Mezzogiorno.

Tale società — denominata SPINSUD (Società per la progettazione e l'innovazione nel Mezzogiorno S.p.a.) — con un capitale iniziale di 25 miliardi, ha il compito di predisporre progetti di investimento, specie ad alto contenuto tecnologico, per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private anche di natura cooperativa, promuovendo e favorendo nel contempo l'innovazione tecnologica.

La SPINSUD promuove ed organizza direttamente l'assistenza tecnica e la consulenza finalizzate al potenziamento delle capacità tecniche, organizzative, progettuali e di programmazione delle amministrazioni regionali, degli enti locali e dei relativi enti operativi. Essa concorre altresì, indirettamente, ad incrementare il patrimonio dei progetti per le opere pubbliche finanziando la realizzazione di studi di fattibilità e di progettazione di massima ed esecutiva.

Art. 3.

*Modificazione della natura giuridica dello IASM*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiono con proprio decreto fissa il termine entro il quale vengono avviate dall'Agenzia le procedure per lo scioglimento e per la contestuale costituzione, sotto forma di società per azioni, anche con i soggetti indicati all'art. 6, comma 3, della legge n. 64 del 1986, dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), con un capitale sociale di dieci miliardi.

L'Agenzia è autorizzata a cedere ai soggetti che erano associati allo IASM e in misura proporzionale al loro apporto, quota parte delle azioni della nuova società mantenendo comunque per sé la maggioranza. Le cessioni verranno effettuate al valore nominale.

Il personale e il patrimonio dello IASM confluiscono nella nuova società, nell'ambito della quale continua il rapporto di lavoro del personale senza soluzione di continuità.

Art. 4.

*Attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno*

Gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, ivi compresa la società di cui al precedente art. 2, svolgono la loro attività esclusivamente a favore dello sviluppo economico e sociale dei territori meridionali.

Nell'ambito delle rispettive competenze, i predetti enti promuovono la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti ed aziende di credito, società finanziarie nonché imprenditori singoli ed associati.

Gli enti inoltre promuovono e sostengono il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire l'occupazione giovanile.

Per gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, gli enti di promozione stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati secondo criteri e modalità fissati dal programma triennale di sviluppo e dai piani annuali di attuazione.

Gli enti di promozione hanno per oggetto le attività di seguito indicate.

*Società finanziaria agricola meridionale S.p.a. (FINAM)*

Ha per oggetto l'attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché le attività concernenti la forestazione produttiva.

Allo scopo di assicurare dimensioni aziendali efficienti, l'ammodernamento delle attrezzature e delle tecniche di gestione e le trasformazioni colturali collegate allo sviluppo dell'irrigazione ed alle esigenze del mercato interno, comunitario, europeo ed internazionale, la FINAM partecipa al capitale di rischio delle imprese agricole, in particolare delle cooperative e loro consorzi e delle società di piccoli e medi imprenditori agricoli, comprese quelle di prima trasformazione dei prodotti agricolo-alimentari.

La FINAM fornisce alle imprese, alle cooperative e in particolare alle società partecipate assistenza tecnica e servizi reali.

La FINAM può, inoltre,:

*a)* partecipare a società di locazione finanziaria di macchine, apparecchiature ed attrezzature da utilizzare nell'ambito delle aziende agricole e negli impianti di raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

*b)* promuovere e favorire, anche mediante la partecipazione alla costituzione di appositi organismi, l'assistenza tecnica ed i servizi reali alle imprese agricole, la sperimentazione e l'esecuzione di programmi di ricerca in materia di economia agraria;

*c)* partecipare alla realizzazione di programmi e di iniziative finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro della politica agricola comune e finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura del Mezzogiorno, fornendo al riguardo ogni utile collaborazione ed assistenza alle regioni meridionali.

*Società finanziaria meridionale S.p.a. (FIME)*

La FIME ha per oggetto l'attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria.

La FIME, inoltre, allo scopo di favorire ed espandere l'industrializzazione e l'occupazione nel Mezzogiorno, partecipa al capitale di rischio delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria e dei servizi connessi alle moderne forme di progettazione industriale e di gestione dell'impresa.

La partecipazione di cui al precedente comma è finalizzata alla creazione di nuovi impianti o all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla riconversione di impianti esistenti, nonché allo sviluppo tecnologico o commerciale di imprese.

La FIME può, altresì, svolgere attività di assistenza tecnica ed assicurare servizi reali a favore delle imprese e in particolare delle società partecipate.

*Società finanziaria nuove iniziative per il Sud S.p.a. (INSUD)*

La INSUD ha per oggeto l'attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali.

La INSUD, allo scopo di favorire un equilibrato e moderno sviluppo del turismo nelle regioni meridionali, partecipa al capitale di rischio di imprese e società che agiscono nei settori della ricettività, sia tradizionale che di nuova tipologia, dei servizi, della infrastrutturazione e della utilizzazione delle risorse termali.

In particolare, la INSUD partecipa alla realizzazione di:

complessi ricettivi nelle zone caratterizzate da vocazioni turistiche o termali non sufficientemente valorizzate;

parchi naturali di interesse paesaggistico, faunistico ed archeologico e loro inserimento in circuiti regionali ed interregionali.

La INSUD fornisce alle imprese e in particolare alle società partecipate assistenza tecnica e servizi reali e partecipa alla costituzione di società per i servizi di commercializzazione, anche a livello internazionale, e di assistenza tecnica alle aziende operanti nei settori del turismo e del termalismo.

La INSUD cura l'attuazione, nelle forme e secondo le modalità indicate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del progetto per gli itinerari turistico-culturali predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per i beni culturali e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le regioni interessate.

La INSUD fornisce alle regioni meridionali assistenza e collaborazione in materia di turismo, termalismo e agriturismo, anche in riferimento agli interventi della Comunità economica europea in tali settori.

*Società finanziaria di commercializzazione per il Mezzogiorno S.p.a. (ITALTRADE)*

La ITALTRADE ha per oggetto l'attività per la commercializzazione delle produzioni meridionali.

La ITALTRADE, allo scopo di incrementare e qualificare la commercializzazione delle produzioni meridionali in Italia e all'estero, partecipa al capitale di rischio di imprese e società, anche di natura cooperativa, che agiscono nei settori della distribuzione dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato.

Essa, pertanto, partecipa alla promozione ed alla realizzazione di reti di penetrazione e di distribuzione commerciale in Italia e all'estero, nonché di strutture di stoccaggio.

La ITALTRADE partecipa, inoltre, alla costituzione di società di servizi commerciali a favore delle imprese produttrici, in particolare in materia di ricerca di mercato, di promozione e penetrazione sui mercati e di quant'altro può risultare utile alla collocazione delle produzioni meridionali.

Le iniziative a sostegno della commercializzazione delle produzioni meridionali all'estero devono essere assunte dall'ITALTRADE in coordinamento con l'Istituto del commercio estero.

*Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ)*

Il FORMEZ ha per oggetto l'attività per la formazione e l'aggiornamento degli operatori pubblici e privati.

Il FORMEZ, allo scopo di contribuire alla qualificazione del fattore umano, predispone, anche per la formulazione dei piani annuali di attuazione, progetti di interventi formativi in armonia con gli obiettivi fissati dal programma triennale e ne cura la realizzazione secondo i criteri e le modalità fissati dai piani medesimi.

Nel quadro dell'azione volta alla valorizzazione del sistema formativo, il FORMEZ partecipa a consorzi, società consortili ed organismi associativi, esistenti o da costituire nelle regioni meridionali, cui concorrono università ed altri soggetti sia pubblici che privati, al fine di realizzare la formazione di ricercatori, tecnici, formatori ed operatori socio-culturali, in connessione con progetti di ricerca di interesse per lo sviluppo della economia e la crescita della società civile.

Il FORMEZ promuove e realizza studi e ricerche, anche in collegamento con le università meridionali, sui problemi della formazione finalizzata allo sviluppo economico, all'innovazione tecnologica, all'organizzazione e alla prestazione dei sevizi reali alle imprese ed assicura il potenziamento di tale formazione e l'adeguamento delle strutture formative regionali e locali in funzione delle esigenze delle attività produttive. Il FORMEZ promuove — inoltre — programmi ed azioni a favore delle istituzioni culturali del Mezzogiorno e delle strutture formative regionali per un loro rafforzamento ed adeguamento alle esigenze di crescita e modernizzazione delle strutture produttive e di sistemi sociali locali.

Il FORMEZ può allestire, su richiesta delle amministrazioni regionali e locali, progetti e servizi in materia di formazione e qualificazione dei quadri direttivi e intermedi, avvalendosi, allo scopo, anche degli aiuti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

Il FORMEZ, infine, può predisporre e realizzare, eventualmente anche utilizzando sussidi audiovisivi, progetti per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche locali, di intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con il Ministero della pubblica istruzione, nel quadro degli interventi previsti dal programma triennale, dai relativi aggiornamenti e dai piani annuali di attuazione.

*Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno S.p.a. (IASM)*

Lo IASM ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e la promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese.

Lo IASM, allo scopo di contribuire allo sviluppo industriale, predispone progetti di assistenza e di promozione per l'attuazione di obiettivi fissati dal programma triennale e ne cura la realizzazione secondo le modalità ed i criteri fissati dai piani annuali di attuazione.

A tali fini lo IASM:

*a)* fornisce servizi informativi per gli operatori italiani ed esteri interessati ad avviare, ampliare o ristrutturare attività produttive nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a quelli riguardanti l'accesso alle agevolazioni ed agli incentivi nazionali e comunitari, ed a quelli necessari per facilitare le scelte ubicazionali;

*b)* fornisce servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle imprese interessate, prevalentemente di piccola e media dimensione, curando in particolare, per conto delle stesse, la documentazione occorrente per fruire delle agevolazioni, anche attraverso la esecuzione di analisi e studi finalizzati alla valutazione di fattibilità e di redditività delle iniziative;

*c)* elabora piani e programmi finalizzati alla localizzazione ed allo sviluppo economico-produttivo ed alla salvaguardia delle condizioni ambientali.

Art. 5.

*Coordinamento delle attività*

Per il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari svolti dagli enti di cui all'art. 1 del presente decreto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvale delle conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali degli organismi dell'intervento straordinario previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno.

Nell'ambito di tali conferenze vengono determinate le azioni di promozione e sostegno per una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Nello stesso ambito sono definite adeguate iniziative per favorire con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali e di servizi sociali essenziali, sia attraverso l'acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti, avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicati dal piano annuale di attuazione del programma triennale.

Art. 6.

*Organizzazione e funzionamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno*

Gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno adottano il relativo statuto sulla base di uno statuto tipo, predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Tale statuto tipo deve, tra l'altro, prevedere che:

il consiglio di amministrazione sia composto da 7 a 11 membri, la maggioranza dei quali, fra cui sarà scelto il presidente, nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 2459 del codice civile; di tale nomina viene data comunicazione alla commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno;

il presidente del collegio sindacale ed un sindaco supplente siano nominati dal Ministro del tesoro ai sensi degli articoli 2459 e 2460 del codice civile;

i componenti degli organi di amministrazione e di cotrollo delle società non possono assumere cariche negli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate.

Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti i compensi per i componenti degli organi sociali degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno con criteri di armonizzazione, in sede delle assemblee di approvazione dei singoli bilanci, assicurando anche il coordinamento del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, tenendo conto anche della professionalità dei dipendenti e della produttività relativa agli enti medesimi.

Gli enti di promozione presentano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relazioni semestrali sulla attività svolta; le società finanziarie trasmettono le relazioni semestrali presentate alla CONSOB ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

*Attribuzione dei mezzi finanziari agli enti*

Agli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno vengono assegnate dall'Agenzia, con i criteri fissati dal CIPE su proposta MISM e in conformità del piano annuale di attuazione del programma triennale per il Mezzogiorno, le necessarie risorse finanziarie attraverso dotazioni di capitale sociale, contributi in conto capitale, costituzione di fondi di rotazione di cui al successivo art. 8.

Gli enti, per il perseguimento delle loro finalità, possono altresì avvalersi dei mezzi finanziari provenienti dalle istituzioni comunitarie ed internazionali.

Per l'acquisizione di mezzi finanziari all'estero e per le attività di finanziamento le società finanziarie possono avvalersi degli istituti meridionali di credito speciale nonché degli organismi creditizi a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno.

I bilanci delle società finanziarie, da redigere nella forma di consolidato, debbono essere certificati da una società di revisione da scegliersi tra quelle iscritte nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB.

Art. 8.

*Partecipazioni delle società finanziarie*

La partecipazione delle società finanziarie, previste nel presente decreto, al capitale di rischio delle imprese produttrici di beni e di servizi, deve assumere posizione di minoranza, avere una durata limitata nel tempo ed essere fondata sulla validità economica delle iniziative.

La partecipazione delle società finanziarie non può superare il 5% del proprio capitale sociale, elevabile al 10% previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in relazione ad iniziative di particolare rilievo sotto il profilo territoriale e settoriale.

Le partecipazioni della FIME nelle iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti non possono assorbire più del 30% del capitale sociale della stessa.

Le partecipazioni della FINAM a società di locazione finanziaria non possono complessivamente superare il 10% del capitale sociale della stessa.

Lo smobilizzo ed il ridimensionamento delle attuali partecipazioni di maggioranza devono essere conclusi, al più tardi, entro due anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le società finanziarie possono assumere partecipazioni negli enti e nelle società finanziarie regionali operanti nel Mezzogiorno, limitatamente alle attività corrispondenti alle attribuzioni di propria competenza.

Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno si procede alla verifica dell'attuale assetto delle partecipazioni delle società finanziarie, con formulazione di proposte per armonizzarlo con gli obiettivi del riordinamento, anche suggerendo eventuali cessioni, da effettuarsi in base al netto patrimoniale, di partecipazioni non coerenti con l'attività di ciascuna società. Per il raggiungimento delle stesse finalità, le eventuali proposte di costituzione di nuove società da parte degli enti finanziari devono essere approvate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La partecipazione eccezionalmente di maggioranza in particolari società che svolgono attività di carattere strategico per le finalità perseguite dagli enti di promozione deve essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

### Art. 9.

*Costituzione di fondi di rotazione*

L'assistenza finanziaria alle società partecipate — per specifiche finalità riferite alle attività svolte nelle aree più svantaggiate e socialmente più arretrate, per settori di particolare rilevanza strategica, per il sostegno della cooperazione, specie nel settore agricolo, per favorire l'occupazione giovanile, o per facilitare l'introduzione di tecnologia avanzata — può essere attuata attraverso la costituzione, presso le società finanziarie previste nel presente decreto, di appositi fondi di rotazione con gestione e rendicontazione separate, previsti nei piani annuali di attuazione.

L'assistenza finanziaria deve essere sempre correlata per singole iniziative ad un corretto rapporto tra i mezzi propri dell'iniziativa stessa e quelli forniti da terzi ed essere disciplinata con modalità e criteri che le società devono prefissare tenendo conto delle particolari esigenze dei settori di competenza.

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti, d'intesa con il Ministro del tesoro, i criteri per l'utilizzazione di tali fondi nonché i tassi di interesse e le modalità della relativa applicazione.

### Art. 10.

*Trasferimenti delle quote azionarie*

Sulla base di criteri e modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno devono essere avviate iniziative per la cessione da parte dell'Agenzia — che manterrà comunque, in tutti gli enti di promozione, la maggioranza assoluta — di quote di partecipazione nelle società di cui al precedente art. 4 a favore degli enti di gestione e delle società a partecipazione statale per i settori di rispettiva competenza, nel limite massimo del 30%, nonché a favore, per le rimanenti quote, di aziende ed istituti di credito speciali ed ordinari, di enti pubblici economici e, ove partecipino all'attuazione dell'intervento straordinario, di società finanziarie regionali, di cooperative e di altri soggetti privati.

Con le stesse procedure di cui al precedente comma devono essere eliminate le eventuali reciproche partecipazioni degli enti di promozione.

Il trasferimento delle quote azionarie ad altri soggetti nonché tra una società e l'altra, con riferimento alle iniziative per le quali non risultino ancora avviate azioni di smobilizzo, secondo le attribuzioni e le competenze previste dalla legge e dal presente decreto, avviene sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nelle medesime direttive viene indicato, altresì, il personale delle società stesse che, in aderenza alla redistribuzione delle attività, viene trasferito tra le singole società con il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento, con l'anzianità di servizio maturata e con le funzioni corrispondenti a quelle svolte.

### Art. 11.

*Relazione annuale alla commissione parlamentare per il Mezzogiorno*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno in attuazione del programma triennale, avvalendosi delle relazioni trasmessegli dagli enti stessi ed allegando i relativi bilanci d'esercizio opportunamente riepilogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1987*
*Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 33*

87G0140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1987.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Michele Salentino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Michele Salentino (Brindisi) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839,

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Michele Salentino (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ezio Panarese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Michele Salentino (Brindisi) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 30 settembre, 8 e 23 ottobre, 6 novembre, 3, 10, 16 e 29 dicembre 1986 risultavano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto 2042/13/Gab. del 30 dicembre 1986 notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 8 e 15 gennaio c.a., risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di San Michele Salentino — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Michele Salentino (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ezio Panarese.

Roma, addì 11 febbraio 1987

*Il Ministro dell'interno:* SCALFARO

**87A1633**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1987.

**Scioglimento del consiglio comunale di Forlì del Sannio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Forlì del Sannio (Isernia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forlì del Sannio (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio D'Arezzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Forlì del Sannio (Isernia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 20055 del 2 dicembre 1986, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente, pertanto, l'organo di controllo, con ordinanza n. 21580 del 29 dicembre 1986, nominava un commissario *ad acta* che convocava il consiglio comunale per il giorno 5 gennaio 1987.

Risultata anche tale seduta infruttuosa, il commissario *ad acta*, con atto n. 2 del 16 gennaio 1987, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1986.

Il prefetto di Isernia ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forlì del Sannio (Isernia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio D'Arezzo.

Roma, addì 11 febbraio 1987

*Il Ministro dell'interno:* SCALFARO

**87A1634**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 12 dicembre 1986, n. **1020**.

**Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1986, n. 726, recante modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori, in Roma.**

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, vengono apportate rettifiche agli articoli 8, 17 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1986, n. 726, recante modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987*
*Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 57*

**87G0141**

DECRETO 27 dicembre 1986, n. **1021**.

**Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato.**

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Milano, viale Murillo n. 3, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 109802, sezione Porta Magenta, foglio 9, mappale 11812 dal sub. 1 al sub. 41, mappale 11813 sub. 1, del valore complessivo di L. 420.550.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 1.017.000.000, valore nuda proprietà L. 475.000.000, valore dell'usufrutto vitalizio L. 542.000.000, disposto dalla sig.ra Bizzozero Elena ved. Bardelli a favore dell'Ente poliomelitici di Milano, che si identifica con la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», come si evince dal verbale 24 novembre 1979 del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, con testamento olografo 19 gennaio 1971, pubblicato a rogito dott. Paolo Sala, notaio in Milano, il 2 febbraio 1979, n. 11540 di repertorio e n. 1649 progr., registrato a Milano il 9 febbraio 1979 al n. 2264.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987*
*Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 1*

**87G0135**

DECRETO 27 dicembre 1986, n. **1022**.

**Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità.**

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella quota di 1/6 del ricavo della vendita di beni immobili siti in Grottaferrata (Roma) e di beni mobili rinvenuti nell'abitazione della *de cuius* in Roma, via Mecenate n. 59, e in Grottaferrata, per un importo di L. 72.212.600 al netto delle passività, quota 1/6 L. 12.035.433, disposta dalla sig.ra Coratella Carmela a favore dell'opera «Mutilatini Don Gnocchi» di Roma, che si identifica con la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», come si evince dal verbale 20 novembre 1982 del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, con testamento olografo 1° ottobre 1981, pubblicato a rogito dott ssa Maria Festa, notaio in Roma, in data 1° marzo 1982, n. 13629/3252 di repertorio, registrato a Roma l'11 marzo 1982.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987*
*Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 2*

**87G0134**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 novembre 1986.

**Misure transitorie per la commercializzazione del vino «Chianti», vendemmia 1986 e precedenti.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 27 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Chianti» vendemmia 1984 e precedenti;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1986 con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Chianti» vendemmia 1985 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale ancora permangono le condizioni che hanno determinato l'emanazione dei sopra citati decreti ministeriali 1° febbraio 1985 e 28 dicembre 1985;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria anche per la corrente vendemmia 1986-1987 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di vino «Chianti» avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentite al riguardo le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena depositarie degli albi dei vigneti del «Chianti» e sedi delle commissioni di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 le quali si sono dichiarate disposte ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

*Articolo unico*

A partire dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1987 il vino «Chianti» provvisto dei requisiti prescritti dal disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 citato nelle premesse potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 28 dicembre 1985 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1986

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
ZANONE

87A1688

DECRETO 8 novembre 1986.

**Misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barbaresco», vendemmia 1984 e precedenti.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbaresco» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barbaresco» vendemmia 1981 e precedenti;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barbaresco» vendemmia 1982 e precedenti;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1986, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barbaresco» vendemmia 1983 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale non sono ancora operanti le strutture tecniche e che sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di consentire la commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1983 e precedenti ed a quello derivante dalla vendemmia 1984 che alla data del 31 ottobre 1986 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria, anche per la corrente vendemmia 1986-87 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di vino «Barbaresco» avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo quale depositaria dell'albo dei vigneti del «Barbaresco» e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

*Articolo unico*

A partire dal 1° novembre 1986 e fino al 31 ottobre 1987, il vino «Barbaresco» derivante dalle vendemmie 1983 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1984 che alla data del 1° novembre 1986 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 20 dicembre 1983 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1986

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
ZANONE

87A1689

---

DECRETO 8 novembre 1986.

**Misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barolo», vendemmia 1983 e precedenti.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barolo» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barolo» vendemmia 1980 e precedenti;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barolo» vendemmia 1981 e precedenti;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986, con il quale sono state emanate le misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barolo» vendemmia 1982 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1982 e precedenti e a quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla data del 31 ottobre 1986 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1986-87 del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

Decreta:

*Articolo unico*

A partire dal 1° novembre 1986 e fino al 31 ottobre 1987, il vino «Barolo» derivante dalle vendemmie 1982 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla data del 1° novembre 1986 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1983 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1986

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
ZANONE

87A1690

---

DECRETO 21 febbraio 1987.

**Modificazione al decreto ministeriale 17 novembre 1986 relativo alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine.**

## IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1986 che detta le norme di applicazione dei regolamenti comunitari che stabiliscono il pagamento del premio ai produttori di carni ovine;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, concernente tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, in particolare l'art. 2;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 3 e lo schema di domanda (allegato 1) del decreto ministeriale 17 novembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 1986 è sostituito dai seguenti commi terzo e quarto;

«Le domande devono essere corredate da apposita certificazione redatta dalle autorità locali designate dagli organismi regionali, atta a comprovare la veridicità dei dati esposti nelle domande stesse, rilasciata all'interessato anche sulla base di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'autenticazione delle domande di cui al primo comma può avvenire nelle forme previste dall'art. 20 della predetta legge n. 15 del 1968».

Art. 2.

L'allegato 1 del decreto ministeriale 17 novembre 1986 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1987

*Il Ministro:* PANDOLFI

---

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA

Il sottoscritto. ...... ... nato a . ... il .... residente in.. .... . nella qualità di legale rappresentante (titolare) della ditta. avente sede in. ... ... .... .. ... ........ chiede che gli venga concesso il premio di cui al regolamento CEE n. 3007/84 per n. ... .... pecore di razza e per n. capre di razza

Chiede inoltre che per n. ..... . pecore e per n. . capre venga liquidata l'integrazione del premio sino al livello di quello stimato per la regione 2 (Francia) in relazione ad altrettanti agnelli e/o capretti che ha allevato e/o prevede di allevare oltre l'età di due mesi.

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:

1) di esercitare l'allevamento di animali della specie ovina e/o caprina in contrada/e agro/i ;

di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada/e agro/i nel periodo (questa ultima frase va inserita solo in caso di greggi transumati);

2) di avere attualmente in allevamento n. pecore, di destinare alla rimonta n. agnelle, di destinare alla riforma n. pecore;

3) di avere attualmente in allevamento n. .................. capre, di destinare alla rimonta n. .................... caprette, di destinare alla riforma n. ...................... capre;

4) che i parti avvengono normalmente nei periodi ................ ..................................;

5) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine;

6) di non avere presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3007/84 presso gli altri organismi regionali della Repubblica italiana.

Il sottoscritto si impegna a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti o delle loro carni.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

Allega inoltre documentazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale.

**87A1590**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 febbraio 1987.

**Modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci. Esportazioni verso la Siria.**

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELLE FINANZE E DELLA DIFESA

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 dicembre 1986;

Ritenuta la necessità di apportare le conseguenziali modifiche al regime di esportazione delle merci nei confronti della Siria;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione verso la Siria delle merci di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni, è sospesa limitatamente ai soli armamenti.

Art. 2.

L'esportazione verso la Siria dei prodotti diversi da quelli di cui all'articolo precedente, ma comunque compresi nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni, potrà essere consentita sulla base di apposita autorizzazione da rilasciarsi previo esame di domanda contenente l'indicazione delle specifiche caratteristiche dei singoli prodotti.

Analoga domanda dovrà essere presentata per la spedizione verso la Siria dei citati prodotti, assistiti da autorizzazione tuttora in corso di validità, rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 febbraio 1987

*Il Ministro del commercio con l'estero*
FORMICA

*Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

*Il Ministro delle finanze*
VISENTINI

*Il Ministro della difesa*
SPADOLINI

**87A1685**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 1987.

**Estensione dell'adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti su territorio nazionale ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al Titolo III della legge sopracitata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1983 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12%;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1985 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9%;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1986 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5%;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1987 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10%;

Ritenuta l'opportunità di estendere l'adeguamento del 10% previsto dal citato decreto 27 febbraio 1987 anche ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi conclusi tra le associazioni più rappresentative dei vettori e dell'utenza attualmente in essere;

Decreta:

Art. 1

L'adeguamento tariffario del 10% di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1987 è esteso ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982, fermo restando le altre clausole contenute negli accordi stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1987

*Il Ministro:* SIGNORILE

NOTE

*Note all'art. 1 del decreto:*

— Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 405 del 27 febbraio 1987 è il seguente:

«È approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvate con decreto 18 novembre 1982, nella misura del 10% rispetto alle tariffe in vigore.

Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle succitate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni».

— Il testo dell'art. 13 del D.M. 18 novembre 1982 è il seguente:

«Se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate chilometro complessive indicate nella tabella *E*, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate.

Il contratto che prevede l'esecuzione dei servizi alle condizioni suddette deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.

Esso deve essere inviato a cura del vettore, nel termine di dieci giorni dalla data di stipulazione, al competente ufficio provinciale M.C.T.C.

Contratti particolari a condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo, anche con riguardo a viaggi inferiori a 100 km o all'uso esclusivo di veicoli per periodi non inferiori all'anno e per percorrenze minime garantite, possono essere stipulati solo in applicazione di accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'albo, e dell'utenza.

Gli accordi di cui al comma precedente non potranno essere applicati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla loro notifica al Ministero dei trasporti».

87A1761

DECRETO 27 febbraio 1987.

**Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di educazione relative al titolo III della legge sopracitata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasportatori di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1983 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12%;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1985 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9%;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1986 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5%;

Vista la propria richiesta di modifiche tariffarie, formulata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori in data 12 dicembre 1986;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministero con nota n. 883/ATM 53 del 23 dicembre 1986 e concernente l'adeguamento di tariffe obbligatorie a forcella per trasporto di merci su strada;

Sentite le regioni e le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Considerata la necessità di provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore in relazione all'incidenza degli intervenuti aumenti dei costi di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvate con decreto 18 novembre 1982, nella misura del 10% rispetto alle tariffe in vigore.

Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle succitate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1987

*Il Ministro:* SIGNORILE

NOTE

*Note all'art. 1 del decreto:*

— Il testo dell'art. 7 del D.M. 18 novembre 1982 è il seguente:

«I livelli tariffari minimi e massimi per la III classe merceologica sono quelli indicati nella tabella *C*

I livelli tariffari della II e della I classe merceologica sono quelli della terza classe aumentati rispettivamente del 5,26% e del 10,53%.

I livelli tariffari si riferiscono alle seguenti classi di tonnellaggio:

oltre 50 fino a 100 q.li;
oltre 100 fino a 200 q.li;
oltre 200 fino a 280 q.li;
oltre 230 fino a 280 q.li;
oltre 280 q.li.

Per condizioni di tonnellaggio si intendono classi di peso delimitate da un minimo ed un massimo entro i quali, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispondente, deve rientrare il peso della spedizione.

Se il peso tassabile della merce è compreso fra due diverse classi di peso, la tariffa di trasporto è calcolcata in base alla categoria inferiore a meno che la tariffa non risulti più bassa applicando il peso della categoria superiore».

— Il testo dell'art. 8 del D.M. 18 novembre 1982 è il seguente:

«Qualora più partite di uno stesso mittente vengono trasportate in un solo viaggio con un unico autoveicolo, il prezzo del trasporto si calcola in base alla distanza tariffaria, fra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico, determinata per il percorso che si compie per raggiungere l'ultimo luogo di scarico attraverso i luoghi intermedi e applicando la tariffa della classe di peso corrispondente al peso totale di tutte le partite. Per i carichi e gli scarichi intermedi successivi al primo la tariffa di trasporto è maggiorata, per ciascun luogo di carico e scarico, dei seguenti valori:

| Classi di peso | Lire |
|---|---|
| Quintali 280 | 25.000 |
| Quintali 230 | 25.500 |
| Quintali 200 | 22.000 |
| Quintali 100 | 14.000 |
| Quintali 50 | 10.000 |

Qualora il mittente assicuri il trasporto di ritorno, con carico da effettuarsi entro una distanza dal luogo di precedente scarico pari alla somma delle distanze dei due trasporti a carico e comunque non superiore a 100 chilometri, il trasporto si considera, anche ai fini dei tempi di sosta, come un unico viaggio eseguito, quanto alla distanza, pari alla somma dei percorsi a carico e, quanto alla classe di peso, pari alla quantità maggiore tra quelle trasportate in ciascuna tratta».

— Il testo dell'art. 5 del D.M. 18 novembre 1982 è il seguente:

«Le tariffe di trasporto costituiscono il corrispettivo:

*a)* delle operazioni di trasporto propriamente dette; tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce è caricata sull'autoveicolo, a cura del mittente, nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di scarico;

*b)* dei tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1,00, per ognuna delle due operazioni.

Qualora i tempi di sosta come sopra calcolati vengono superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta, alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta con il massimo complessivo di 8 ore ogni 24 ore, secondo quanto previsto alla tabella *A)*.

I tempi di sosta non vengono calcolati durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, quando il veicolo non è stato messo a disposizione in tempo utile per essere caricato o scaricato in base ai tempi più sopra indicati.

Nel computo delle ore di sosta verrà calcolata una franchigia per gli eventuali tempi di mensa degli addetti agli impianti.

Non è considerato lavorativo il sabato se il trasportatore è stato avvertito, prima dell'esecuzione del trasporto, della chiusura dell'impresa del mittente o del destinatario».

**87A1760**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 febbraio 1987.

**Misure dirette ad accelerare gli interventi di emergenza nella località Timponi del comune di Senise.** (Ordinanza n. 907/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le proprie ordinanze n. 791/FPC/ZA del 13 agosto 1986 e n. 860/FPC/ZA del 19 dicembre 1986, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 1986 e n. 19 del 24 gennaio 1987;

Visto il telegramma del 19 febbraio 1987 con il quale il presidente della giunta regionale della Basilicata chiede l'emanazione di apposita ordinanza che gli consenta di attuare, con la necessaria rapidità, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità nella località Timponi del comune di Senise;

Considerato che tali interventi di somma urgenza debbono essere eseguiti con procedure straordinarie;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta del presidente della giunta regionale della Basilicata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il presidente della giunta regionale della Basilicata è autorizzato ad effettuare gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, con estrema urgenza, operando anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1987

*Il Ministro:* ZAMBERLETTI

**87A1642**

---

ORDINANZA 24 febbraio 1987.

**Proroga della sospensione del pagamento di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate a causa del bradisismo, che hanno trovato autonoma sistemazione.** (Ordinanza n. 908/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le proprie ordinanze n. 38/FPC del 19 ottobre 1983, n. 416/FPC/ZA del 15 novembre 1984, n. 441/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 e n. 805/FPC/ZA del 30 settembre 1986, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, n. 323 del 23 novembre 1984, n. 349 del 20 dicembre 1984, n. 232 del 6 ottobre 1986, l'ultima delle quali ha disposto la revoca, a decorrere dal 1° novembre 1986, delle disposizioni di cui alla precedentemente menzionata ordinanza n. 441/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, concernente la sospensione del pagamento delle forniture di energia elettrica consumata dalle famiglie sgomberate da Pozzuoli a causa del bradisismo;

Visto il fonogramma n. 71723 in data 22 dicembre 1986 con il quale il comune di Pozzuoli ha chiesto una ulteriore sospensione del pagamento della fornitura di energia elettrica consumata dai nuclei familiari puteolani tutt'ora sistemati precariamente;

Vista la nota n. 603/BRA-GAB del 20 febbraio 1987, con la quale il prefetto di Napoli, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta fino al 31 marzo 1987, nella considerazione che è imminente la consegna dei 3000 alloggi realizzati in Monterusciello agli assegnatari, con rilevante diminuzione delle residue sistemazioni precarie;

Ravvisata l'opportunità di concedere nei termini esposti il beneficio in parola;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 805/FPC/ZA del 30 settembre 1986 sono revocate.

I benefici attribuiti ai sensi dell'ordinanza numero 441/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° aprile 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1987

*Il Ministro:* ZAMBERLETTI

**87A1693**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza di un posto di astronomo ordinario presso l'osservatorio astronomico di Bologna da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del regio decreto 31 agosto 1933, all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, si comunica che presso l'Osservatorio astronomico di Bologna è vacante un posto di astronomo ordinario alla cui copertura l'Osservatorio interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al direttore dell'Osservatorio astronomico di Bologna entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**87A1645**

### Autorizzazione all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 2091 del 29 dicembre 1986, l'Università degli studi «G. D'Annunzio» è stata autorizzata ad accettare le donazioni di sei somme di denaro per un totale di L. 80.000.000 disposte dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti, quali contributi per l'acquisto di attrezzature scientifiche varie per l'istituto di chimica biologica diretta dal prof. Giovanni Polidoro; l'istituto di pediatria e ostetricia, dirette dal prof. Guido Morgese; l'istituto di chimica nefrologica, diretta dal prof. Alberto Albertazzi; la cattedra di farmacologia, diretta dal prof. F. Caciagli; la cattedra di clinica ginecologica ed ostetricia, diretta dal prof. Pietro Zulli; la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, diretta dal prof. Franco Cuccurullo.

**87A1573**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nella provincia di Cuneo ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Cuneo e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Personale dipendente dalle aziende commerciali ed artigiane:

vitto:
L. 21.000 due pasti giornalieri;
L. 10.500 un pasto giornaliero;

alloggio: L. 10.000 mensili;

vitto più alloggio: L. 31.000 mensili.

Personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie:

mensa: L. 400 per ogni giornata di somministrazione.

**87A1698**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Morgano, Piozzano, Quinto Vicentino, Sala Baganza, Spilimbergo, Travo e Valdobbiadene.

Con decreto 22 dicembre 1986, n. 2228, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno della superficie complessiva di mq 284, segnato nel catasto del comune di Morgano (Treviso), al foglio n. 4, mappale 489 (ex 120 ½), di Ha 0.02.84, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 aprile 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 22 dicembre 1986, n. 2033, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno ubicato in sponda sinistra, del torrente Luretta, segnato nel catasto del comune di Piozzano (Piacenza), al foglio n. 8, mappali 53 e 54, della superficie complessiva di mq 2.200, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 ottobre 1983, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 dicembre 1986, n. 1901, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di tratti di terreno, ex alveo delle Roggie Regazzo e Fontana Pasini, segnato nel catasto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza), al foglio n. 1, mappali 159, 161, 163 e 166, oltre ad una piccola porzione della superficie di mq 0,50, adiacente al mappale 162, della superficie complessiva di mq 454, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 febbraio 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 22 dicembre 1986, n. 1980, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno estromesso dall'alveo in sinistra del torrente Baganza, segnato nel catasto del comune di Sala Baganza (Parma), al foglio n. 23, mappali 98 e 99, della superficie complessiva di mq 6.075, ed indicato nella relazione, con allegata planimetria, rilasciate il 13 maggio 1986, prot. n. 1725/1814, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; relazione e planimetria fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 dicembre 1986, n. 1979, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno, segnato nel catasto del comune di Spilimbergo (Pordenone), al foglio n. 22, mappale 783, di mq 2.200, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 maggio 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 22 dicembre 1986, n. 1527, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreni, ex alveo del rio Zenusca o Cerusca, segnati nel catasto del comune di Travo (Piacenza), al foglio n. 53, mappali 403, 408, 409, 410 e 411 e al foglio n. 61, mappali 518, 519, 520, 521 e 522, della superficie complessiva di mq 6.140, ed indicati nella planimetria rilasciata il 22 febbraio 1983, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 dicembre 1986, n. 2091, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di tratti di terreno, con i manufatti sopraesistenti, segnati nel catasto del comune di Valdobbiadene - censuario S. Pietro di Barbozza (Treviso), al foglio n. 23, mappale 955 (mq 135); 956 (mq 14); 957 (mq 102) e 958 (mq 29), di complessivi mq 280, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato l'11 gennaio 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

**87A1699**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero (art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984).**

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica amministrazione sono pubblicate il giorno 3 marzo 1987, le graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, per svolgere le funzioni di «insegnante elementare nelle scuole» (codice funzione 007), di «insegnante elementare nelle istituzioni di cui alla legge n. 153/71» (codice funzione 002) e di «docente di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo grado» (codice funzione 008).

**87A1700**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Rinvio della data di pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per la regione Valle d'Aosta.**

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del bando, le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1986, saranno stabilite con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 giugno 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

**87A1703**

**Rinvio della data di pubblicazione del diario della prova pratica del concorso, per titoli, ad un posto di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, disponibile negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del bando, la data e la sede per l'espletamento della prova pratica del concorso, per titoli, ad un posto di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione per la grazia e giustizia, disponibile negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1986, saranno stabilite con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 giugno 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

**87A1704**

**Rinvio della data di pubblicazione del diario di esame della prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.**

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del bando, le date e la sede per l'espletamento della prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1986, saranno stabilite con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 giugno 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

**87A1705**

**Rinvio della data di pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.**

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del bando, le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1986, saranno stabilite con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 giugno 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

**87A1706**

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili nell'anno 1986 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1986, n. 341, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *I* della tabella VII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si sono resi disponibili trentadue posti da conferire ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ravvisata l'opportunita, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi, di dover procedere, ai fini di una sollecita copertura dei posti disponibili, alla emanazione di un unico bando, sia per i concorsi costituenti unico ciclo — concorso speciale, per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale — sia per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che tale ciclo completa;

Decreta:

Art. 1.

*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento di trentadue posti disponibili al 31 dicembre 1986, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *I*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi:

1) tredici posti mediante concorso speciale, per esami;

2) tredici posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

3) sei posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1) ed al corso-concorso di cui al punto 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive, appartenenti alle qualifiche settima e superiori di cui al primo comma degli articoli 2 e 3 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 3) del precedente articolo, è ammesso il personale dipendente da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nei successivi commi del presente articolo, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla suddetta data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, infine, al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui trattasi, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni alla data sopraindicata, purché in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nei successivi commi, ed i liberi professionisti in possesso di uno dei medesimi titoli di studio, iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

I candidati partecipanti al suddetto concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi, altresì, a partecipare al concorso suddetto anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purché forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in matematica;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Art. 3.

*Presentazione domande - Termini e modalità*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, al quale intendono partecipare, apposita domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni di cui ai punti 1) e 2) ed in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 3).

Tale domanda di ammissione, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, dovrà pervenire, entro il suddetto termine perentorio di giorni trenta, alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato.

La domanda di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione ai concorsi spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui ai precedenti commi del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel secondo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sotto precisate.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

*a*) cognome e nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

*b*) la qualifica rivestita, ruolo e ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno altresì, specificare gli estremi di conseguimento del predetto diploma;

*d*) i titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati del concorso speciale, per esami, o del corso-concorso;

*e*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami. Tali titoli dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso o, comunque, trasmessi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo;

*f*) dichiarazione di disponibilità, in caso si nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata;

*g*) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione fisica, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e di essere in regola con gli obblighi militari.

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente comma, è elevato nei casi previsti dalle vigenti norme.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure dal funzionario competente a riceverla, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative, economico-finanziarie e di ragioneria e contabilità di Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sui particolari servizi di istituto.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle della Ragioneria generale dello Stato in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

*Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 nei giorni 1 e 2 luglio 1987.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Per avere accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore agli otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1), decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 301 del 1984, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicati:

| | | |
|---|---|---|
| *a)* incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero | fino a punti | 10 |
| *b)* lavori originali prodotti nell'interesse del servizio | » | 10 |
| *c)* pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto | » | 12 |
| *d)* titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione | » | 8 |
| *e)* titoli rilasciati a seguito di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione | » | 12 |
| *f)* risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) | » | 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 301 del 1984, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione formerà oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24/30 sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24/30.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

*Concorso pubblico, per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso precisate.

La vautazione dei titoli sarà effettuata, dalla relativa commissione esaminatrice, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicati:

| | | |
|---|---|---|
| *a)* incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero | fino a punti | 5 |
| *b)* lavori originali attinenti all'attività della Ragioneria generale dello Stato | » | 5 |
| *c)* pubblicazioni scientifiche | » | 7 |
| *d)* corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella Ragioneria generale dello Stato | » | 4 |
| *e)* specializzazione post-laurea | » | 6 |
| *f)* altri titoli culturali | » | 3 |

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media della valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

*Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 nei giorni 6 e 7 luglio 1987.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Per avere accesso all'aula d'esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati nel precedente art. 1, punto 3), dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1986.

Art. 7.

*Documenti di riconoscimento*

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

*b)* tessera postale;

*c)* porto d'armi;

*d)* patente automobilistica;

*e)* passaporto;

*f)* carta d'identità;

*g)* tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

*Commissioni esaminatrici*

Con separati decreti del Ministro del tesoro si provvederà a determinare la composizione delle commissioni esaminatrici ed alla nomina dei relativi componenti.

Art. 9.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, ed al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio degli interessati potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale. I titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, non essendo ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa Ragioneria generale dello Stato.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 3.

Art. 10.

*Attività integrativa di formazione*

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1986, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 11.

*Titoli preferenziali nel concorso pubblico*

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 12.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

I concorrenti, non dipendenti statali, utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio; diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune stesso;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato la deve menzionare con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

*a)* titolo di studio;

*b)* certificato medico;

*c)* copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a)* titolo di studio;

*b)* estratto dell'atto di nascita;

*c)* certificato generale del casellario giudiziale;

*d)* certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 265*

**87A1651**

## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Concorsi per il conferimento di borse di studio**

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte terza, n. 1 del 14 febbraio 1987 sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

*Bando n. 205.13/1.2* (Scadenza 15 aprile 1987):

Bando di concorso a sei borse di studio per laureati da usufruirsi presso organi del CNR, per ricerche nell'area «tecnologia dell'informazione».

*Bando n. 205.13/5.2* (Scadenza 15 aprile 1987):

Bando di concorso ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso organi del CNR, per ricerche nell'area «tecnologie avanzate».

*Bando n. 205.13/6.3* (Scadenza 15 aprile 1987):

Bando di concorso a dieci borse di studio per laureati da usufruirsi presso organi del CNR, per ricerche nell'area «infrastrutture e servizi».

COMUNICATO

*Bando n. 219.19* (Scadenza 15 aprile 1987):

Sei borse di studio offerte dal Public health service del Department of health and human services degli Stati Uniti d'America - anno accademico 1988-89.

**87A1657**

## UNIVERSITA DI BRESCIA

### Concorso a dodici posti di ricercatore universitario

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia* (posti n. 10):

Gruppo di discipline n. 60 . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Sottosettori:
1) medicina interna;
2) specialità medica;
3) malattie infettive e tisiologia;
4) dermatologia.

Gruppo di discipline n. 61 . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Sottosettori:
1) chirurgia generale e d'urgenza;
2) chirurgia pediatrica;
3) chirurgia plastica;
4) ortopedia;
5) urologia.

Gruppo di discipline n. 63 . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Sottosettori:
1) ostetricia e ginecologia;
2) pediatria;
3) neuropsichiatria infantile.

Gruppo di discipline n. 65 . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Sottosettori:
1) anatomia patologica;
2) medicina legale;
3) medicina del lavoro.

Gruppo di discipline n. 67 . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Sottosettori:
1) odontostomatologia;
2) oculistica;
3) otorinolaringoiatria.

Gruppo di discipline n. 70 . . . . . . . . . . . . . . posti 2

Sottosettori:
1) farmacologia;
2) patologia generale - oncologia;
3) microbiologia e parassitologia e virologia.

Gruppo di discipline n. 71 . . . . . . . . . . . . . . posti 2

Sottosettori:
1) anatomia;
2) istologia ed embriologia.

Gruppo di discipline n. 72 . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Sottosettori:
1) neurologia;
2) psichiatria;
3) terapia fisica e riabilitazione;
4) neurochirurgia.

*Facoltà di ingegneria* (posti n. 2):

Gruppo di discipline n. 129. . . . . . . . . . . . . . posti 1

Sottosettori:
1) metallurgia;
2) metallografia;
3) tecnologie metallurgiche.

Gruppo di discipline n. 134. . . . . . . . . . . . . . posti 1

Sottosettori:
1) lavorazione per deformazione plastica;
2) macchine utensili;
3) attrezzature di produzione;
4) tecnica della saldatura.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza del Mercato, 15, 25100 Brescia, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università medesima.

**87A1659**

## UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

### Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti*

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di assistente tecnico, presso l'istituto di medicina sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

*Riserva*

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 30 per cento.

Art. 3.

*Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a)* del personale civile di ruolo dello Stato;

*b)* dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c)* degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

*Domande e termine di presentazione*

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

*a)* la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

*b)* il possesso della cittadinanza italiana;

*c)* il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

*d)* di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*e)* il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

*f)* la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g)* gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

*h)* di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

*Commissione giudicatrice*

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 17 del titolo II del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

*Prove di esame*

Per lo svolgimento della prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*A)* Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

*B)* Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

*C)* Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 7.

*Riserva di posti e preferenze a parità di merito*

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

*Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei*

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti per la nomina*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

*Nomina*

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 6 ottobre 1986

*Il rettore:* CRESCENTI

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 24 dicembre 1986*
*Registro n. 3 Università, foglio n. 313*

---

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti* - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ..............................
(cognome e nome)

domiciliato in ..............................
(luogo e provincia)

c.a.p. ............... via ..............................

chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di medicina sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ..............................
(luogo e provincia)
il ..............................;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di ..............................
presso .............................. nell'anno scolastico ..................;

6) dipendere dal distretto militare di ..................... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .......... al ............ oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ..............................

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Data, .......................

Firma *(d)* .........................

*(a)* Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

*(b)* Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

*(c)* Cancellare la voce che non interessa.

*(d)* La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

---

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

*Prova pratica:*

Il mantenimento dei microrganismi in colture da laboratorio.

*Prova pratica:*

Utilizzazione dei terreni di coltura per l'isolamento ed identificazione di germi a partire da campioni biologici e modalità di esecuzione di tecniche per la misura dell'antibiotico-resistenza.

Conoscenza dei principi di funzionamento della strumentazione scientifica di un laboratorio di ricerca microbiologica e verifiche necessarie per attestarne l'efficienza.

Utilizzazione di computers e di sistemi computerizzati per l'elaborazione e lo sviluppo di dati sperimentali.

*Prova orale:*

Discussione sugli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica.

Traduzione di testi tecnici in lingua inglese e francese.

**87A1606**

---

# UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

## Concorso ad un posto di ricercatore universitario

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicate:

*Facoltà di ingegneria* (posti n. 1):

Gruppo di discipline n. 103. . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Sottosettori:
1) calcolatori elettronici;
2) calcolo numerico e programmazione;
3) sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
4) informatica industriale.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Ufficio concorsi, via Matteotti - Palazzo Pranno - Commenda di Rende (Cosenza), scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al predetto ufficio concorsi dell'Università medesima.

**87A1660**

## UNIVERSITÀ DI NAPOLI

### Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 gennaio 1982, saranno rinnovate presso l'aula G. 9 del dipartimento di scienza della terra, via Mezzocannone n. 8, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 marzo 1987, ore 9;
seconda prova scritta o pratica: 21 marzo 1987, ore 9.

**87A1779**

## REGIONE PIEMONTE

### Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione - ufficio personale dell'U.S.L. in Venaria (Torino).

**87A1671**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di operatore professionale dirigente - capo ostetrica;
due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 gennaio 1987 e n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

**87A1672**

## REGIONE LOMBARDIA

### Concorso ad un posto di assistente medico di nefrologia per il servizio autonomo di dialisi presso l'unità sanitaria locale n. 56

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di nefrologia per il servizio autonomo di dialisi, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

**87A1674**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Luigi Sacco» dell'unità sanitaria locale n. 75/20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Luigi Sacco» dell'unità sanitaria locale n. 75/20, a:

due posti di aiuto corresponsabile di pediatria;
tre posti di assistente medico di pediatria - area funzionale di medicina;
tre posti di assistente medico di cardiologia - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico di pneumologia - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico di immunoematologia e servizio trasfusionale - area funzionale di medicina;
un posto di biologo collaboratore;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico sanitario di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio multizonale ospedale «L. Sacco» in Milano.

**87A1673**

## REGIONE CAMPANIA

### Concorso riservato a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 57.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 57.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 9 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Polla (Salerno).

**87A1715**

## REGIONE CALABRIA

### Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 16.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 13 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Crotone (Catanzaro).

**87A1675**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

*Ruolo sanitario:*

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia, a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione, a tempo pieno;

un posto di assistente medico di pneumologia, a tempo pieno;

un posto di chimico collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore personale di vigilanza e ispezione perito agrario ovvero agrotecnico.

*Ruolo tecnico:*

un posto di assistente tecnico geometra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L in Cento (Ferrara).

**87A1719**

## PROVINCIA DI TRENTO

**Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 3 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione ufficio personale dell'U.S.L in Arco (Trento).

**87A1626**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 49 del 28 febbraio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

*Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Nuoro:* Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore contabile, settima qualifica funzionale.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
*Libreria MARZOLI*
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. *Giornali* LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
*Libreria LORENZELLI*
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
*Piazza Giovine Italia*

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
*Via dei Mille, 13*

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 55.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 200.000 |
| - semestrale | L. | 110.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 82.000 |
| - semestrale | L. | 44.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 313.000 |
| - semestrale | L. | 172.000 |

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 700 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 28.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.800 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 90.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**

(c. m. 411100870510) **L. 700**